Cassazione penale sez. I, 15/10/2025, (ud. 15/10/2025, dep. 15/10/2025), n. 33888

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA PENALE

Composta da
Dott. CASA Filippo - Presidente
Dott. POSCIA Giorgio - Consigliere
Dott. GRECA ZONCU Maria - Consigliere
Dott. GALATI Vincenzo - Relatore
Dott. MONACO Marco Maria - Consigliere
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da
En.Az. nato il (Omissis)
avverso il decreto del 08/09/2025 del GIUDICE DI PACE di CALTANISSETTA
udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO GALATI;
sentite le conclusioni del PG Marco Dall'Olio che ha chiesto il rigetto del ricorso

RITENUTO IN FATTO

1. Con decreto dell'8 settembre 2025 il Giudice di pace di Caltanissetta ha disposto la proroga, ai sensi dell'art. 14, comma 5, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, del trattenimento nei confronti di En.Az. per il periodo di mesi tre provvedendo a seguito di richiesta del Questore di Caltanissetta del 6 settembre 2025.

2. Avverso il provvedimento ha proposto ricorso per cassazione En.Az. per mezzo del proprio difensore, articolando un motivo con il quale ha dedotto la nullità della disposta convalida per violazione di legge, con riguardo agli artt. 14 D.Lgs. n. 286 del 1998, 13 e 111 Cost., per assenza di motivazione.

Pur vertendosi in tema di provvedimento limitativo della libertà personale, il Giudice di pace ha fatto acriticamente riferimento alle ragioni esposte nella richiesta della Questura di Caltanissetta, ritenendone la fondatezza con il ricorso a formule di stile, prive di alcun riferimento al singolo caso preso in considerazione e, specificamente, alle ragioni addotte dall'Amministrazione a supporto della richiesta di proroga.

La Questura non ha concretamente allegato le gravi difficoltà idonee a giustificare l'ulteriore periodo di trattenimento, non essendo sufficiente il riferimento alla richiesta di identificazione e di rilascio del lasciapassare alla rappresentanza diplomatica, in assenza della concreta possibilità di esecuzione del rimpatrio.

Anche tale valutazione è stata completamene omessa dal Giudice di pace, difettando del tutto la disamina dei profili che dovrebbero consentire l'affermazione della sussistenza delle ragionevoli prospettive di rimpatrio dell'espulso.

3. All'odierna udienza il Procuratore generale ha concluso riportandosi alla memoria depositata e chiedendo il rigetto del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso non è meritevole di accoglimento.

2. La proroga è stata richiesta sulla premessa della intervenuta convalida, in data 12 giugno 2025, del trattenimento del cittadino straniero disposto dal Questore di Catania in esecuzione del coevo provvedimento di espulsione emesso dal Prefetto della medesima località.

Le procedure di identificazione e rilascio del lasciapassare del predetto En.Az. sono state avviate il 13 giugno presso il Consolato del Marocco a P, con solleciti dell'8 luglio 2025 e del 21 agosto 2025.

Nella richiesta di proroga, l'Amministrazione ha evidenziato le gravi difficoltà nelle procedure di identificazione per ragioni sostanzialmente non ascrivibili ad omissioni o ritardi della Questura.

3. La proroga dei trattenimenti è disciplinata dal comma 5 dell'art. 14 del D.Lgs. n. 286/1998, nel testo sostituito dall'art. 20, comma 1, D.L. 19 settembre 2023, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162.

Il primo periodo stabilisce "la convalida comporta la permanenza nel centro per un periodo di complessivi tre mesi. Qualora l'accertamento dell'identità e della nazionalità ovvero l'acquisizione di documenti per il viaggio presenti gravi difficoltà, il giudice, su richiesta del questore, può prorogare il termine di ulteriori tre mesi. Anche prima di tale termine, il questore esegue l'espulsione o il respingimento, dandone comunicazione senza ritardo al giudice. Il termine complessivo di sei mesi può essere prorogato dal giudice, su richiesta del questore, per ulteriori periodi di tre mesi e per una durata complessiva non superiore ad altri dodici mesi, nei casi in cui, nonostante sia stato compiuto ogni ragionevole sforzo, l'operazione di allontanamento sia durata più a lungo a causa della mancata cooperazione da parte dello straniero o dei ritardi nell'ottenimento della necessaria documentazione dai Paesi terzi".

Come già chiarito da questa Corte, ai fini delle proroghe rilevano, quali presupposti legittimanti, cause imputabili esclusivamente allo straniero o al Paese terzo, mentre, al contrario, non giustificano la proroga eventuali ritardi imputabili esclusivamente all'inerzia dell'Amministrazione (Sez. 1, n. 26901 del 22/07/2025, D., Rv. 288218 - 01).

Si tratta di principio che si pone, come già segnalato nel precedente ora citato, in termini di coerenza con la giurisprudenza sovranazionale in punto di interpretazione dell'art. 15, par. 6 della direttiva 2008/115/CE.

Sul punto è stato evidenziato come la disposizione consenta la proroga del trattenimento soltanto quando, nonostante lo Stato membro interessato abbia compiuto ogni ragionevole sforzo, l'operazione di allontanamento rischia di durare più a lungo a causa o della mancata cooperazione da parte dell'interessato, o dei ritardi nell'ottenimento della necessaria documentazione dai paesi terzi, affermando che l'accertamento della mancata cooperazione postula la valutazione del comportamento tenuto dallo straniero nel periodo iniziale del trattenimento, al fine di stabilire se egli abbia o meno collaborato con le autorità competenti per l'attuazione dell'allontanamento, e se tale attuazione richieda più tempo del previsto proprio a causa del comportamento tenuto dall'interessato, ma precisando che preliminare a tale valutazione è la dimostrazione da parte dell'Amministrazione che l'operazione di allontanamento, nonostante ogni ragionevole sforzo, duri più a lungo del previsto, il che presuppone che essa abbia compiuto e continui a compiere attivamente sforzi per ottenere il rilascio dei documenti dello straniero (cfr. Corte di Giustizia UE, 5/06/2014, in causa C-146/14, Ali Mahdi).

La valutazione cui è tenuto il giudice della convalida varia a seconda che si tratti della prima proroga o di quelle successive, attesa la progressiva intensificazione delle condizioni che giustificano la privazione della libertà personale, dovendo appurare, nel primo caso, che occorra protrarre il trattenimento per il tempo strettamente necessario all'amministrazione per predisporre il rimpatrio, mentre, nel secondo caso, che tale protrazione sia necessaria per completare un'identificazione ormai probabile, alla luce degli elementi concreti già emersi, ovvero per ultimare le operazioni di rimpatrio sotto il profilo organizzativo (Sez. 1 civ., n. 370 del 08/01/2025, Rv. 673833 - 01).

Deve essere, anche in questa sede, ribadito che "in tema di trattenimento amministrativo delle persone straniere ai sensi del D.L. 11 ottobre 2024, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 dicembre 2024, n. 187, ai fini del giudizio di convalida del provvedimento del questore di proroga del trattenimento di richiedente protezione internazionale ex art. 6, comma 5, D.Lgs. 18 agosto 2015, n. 142, la motivazione deve contenere uno specifico riferimento alla sussistenza delle condizioni di cui all'art. 14, comma 5, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 e, in particolare, deve esplicitare in base a quali dati il trattenimento stesso, già ritenuto necessario, sia ancora tale e quali prospettive possono offrire, rispetto alla finalità di rendere possibile il rimpatrio, i fatti intervenuti dopo il decorso del primo termine, tenendo altresì conto delle condizioni legislativamente imposte in relazione ai rigidi limiti temporali entro cui le proroghe possono essere concesse e, conseguentemente, i rimpatri, se legittimamente disposti, dovrebbero essere eseguiti" (Sez. 1, n. 2967 del 24/01/2025, K., Rv. 287362 - 02, con ampi richiami a Sez. 1 civ., n. 6064 del 2019, Rv. 653101 - 01).

4. L'ordinanza impugnata si è attenuta a tali principi evidenziando le ragioni poste a fondamento del primo provvedimento di proroga, ossia la mancanza di disponibilità del lasciapassare delle autorità del Marocco richiamando la documentata istanza di proroga della Questura di Caltanissetta con la quale -premesse le gravi difficoltà procedurali discendenti dall'assenza di accordi di riammissione con lo Stato estero - è stato dato atto che le richieste di documentazione sono state avanzate tempestivamente al Consolato straniero il 13 giugno 2025, il 7 luglio 2025 e il 21 agosto 2025.

A fronte di tale motivazione, viene lamentata, genericamente, l'assenza di un idoneo apparato giustificativo del provvedimento che si è limitato a richiamare l'atto amministrativo dell'organo che ha richiesto la proroga.

L'argomentazione è priva di fondamento tenuto conto che, sin dalla fase del giudizio svoltosi davanti al Giudice di pace, il difensore si è limitato ad evidenziare che il ricorrente è l'unica persona del nucleo familiare a svolgere attività lavorativa.

Nella situazione data, tuttavia, l'onere motivazionale risulta adeguatamente assolto, tenuto conto del fatto che nel provvedimento impugnato vi è un espresso riferimento alla richiesta di proroga della Questura le cui motivazioni - sopra sintetizzate - sono state condivise e le doglianze del difensore disattese.

Né, d'altro canto, possono ritenersi decisive, quanto meno allo stato e dato il breve lasso di tempo intercorso, le ulteriori considerazioni della difesa per cui la mancanza di un accordo di riammissione con il Regno del Marocco renderebbe impossibile il completamento della procedura avviata.

La mancanza di una espressa motivazione sul punto, infatti, non determina l'apparenza della stessa in quanto tale elemento, espressamente indicato - come detto - nella richiesta di proroga, risulta comunque essere stato implicitamente valutato.

5. Da quanto esposto discende il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Va, disposta, infine, per l'ipotesi di diffusione del presente provvedimento, l'omissione delle generalità e degli altri dati identificativi a norma dell'art. 52 del D.Lgs. n. 196/2003.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

In caso di diffusione del presente provvedimento vanno omesse le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 D.Lgs. n. 196/03, in quanto imposto dalla legge.

Così deciso in Roma il 15 ottobre 2025.

Depositato in Cancelleria il 15 ottobre 2025.